



CITTA' DI BISCEGLIE

(Prov. BT)

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E COMPETENZE

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- **per impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- **per spazio sportivo**, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- **per attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- **per concessione in uso** il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- **per concessione in gestione**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- **per impianto a rilevanza imprenditoriale**, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la Amministrazione Comunale;
- **per impianto senza rilevanza imprenditoriale**, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- **per corrispettivo**, l'importo che la A. C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
per canone, l'importo che il concessionario di impianti sportivi a rilevanza imprenditoriale deve corrispondere all'amministrazione comunale
- **per tariffa**, la somma che l'utente deve versare alla Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Bisceglie e di quelli acquisiti in uso da terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ed in applicazione

della legge regionale Puglia n.33 del 04.12.2006, e successive modifiche ed integrazioni, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive;

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza imprenditoriale e impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale.

Sono impianti sportivi comunali di rilevanza imprenditoriale quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono sono in grado di produrre reddito nonché proventi per la Pubblica Amministrazione. Alla data di adozione del presente regolamento è individuato come impianto a rilevanza imprenditoriale la Piscina comunale.

Sono impianti senza rilevanza imprenditoriale quegli impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre.

Alla data di adozione del presente regolamento sono individuati come impianti senza rilevanza imprenditoriale:

- Stadio e pista "Gustavo Ventura",
- Palazzetto dello sport denominato "Paladolmen",
- Campo sportivo "F. Di Liddo",
- Tensostruttura Palacosmai,
- Campo e pista di pattinaggio Salnitro,
- Campetti in via Ugo La Malfa
- Palestre scolastiche.

Gli Impianti sportivi comunali, a loro volta, si distinguono in Impianti sportivi di rilevanza cittadina e impianti sportivi minori.

Sono impianti sportivi di rilevanza cittadina quegli impianti che per caratteristiche strutturali, destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello regionale e/o nazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

- Stadio e pista "Gustavo Ventura"
- Palazzetto dello sport denominato "Paladolmen"
- Campo sportivo "F. Di Liddo"
- Piscina comunale
- Tensostruttura Palacosmai

Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, comprese le palestre annesse agli Istituti Scolastici.

Sono, inoltre, considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico - amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Per questo il Comune, prioritariamente, li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- le attività formative per preadolescenti e adolescenti;
- le attività sportive per le scuole;
- le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI;
- le attività motorie in favore dei disabili e degli anziani;
- le attività ricreative e sociali per la cittadinanza.

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

1. il Consiglio Comunale, con poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la definizione di piani, programmi ed indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- l'esercizio di poteri di controllo, anche mediante la nomina di una Commissione consiliare speciale che abbia il compito di verificare periodicamente la correttezza dell'uso e l'efficienza delle gestioni degli impianti sportivi.

2. la Giunta Comunale:

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b) alla concessione in gestione degli impianti nel rispetto dei criteri fissati nel presente regolamento.
 - c) alla determinazione e all'aggiornamento annuale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti.

3. le articolazioni della struttura burocratica dell'ente cui sia assegnata la responsabilità gestionale in materia di impianti e servizi sportivi, provvedono:

- a) alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- b) alla cura degli adempimenti per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in uso degli impianti sportivi, compresa la stipula e successiva gestione e controllo delle convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- c) alla fissazione degli orari di utilizzo degli impianti sportivi;
- d) alla verifica del rispetto, da parte delle Società Sportive, delle regole e delle prescrizioni e condizioni in tema di concessione, gestione ed utilizzo degli impianti sportivi;
- e) ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II – CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ART.6 -TARIFFE

L'utilizzo degli Impianti sportivi comporta, di norma, la corresponsione da parte degli utenti di apposite tariffe d'uso, stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale e formulate secondo le seguenti distinzioni:

- a. **UTILIZZO PRIVATO:** uso degli impianti da parte di privati cittadini come ingressi delle piscine negli orari e spazi riservati al pubblico, campi da tennis, campetti di calcio a 5, ecc.;
- b. **ATTIVITA' SPORTIVE ORGANIZZATE:** Allenamenti, corsi, tornei, e tutte le iniziative che fanno riferimento ai Campionati di categoria, mantenimento e perfezionamento delle capacità motorie e psicomotorie;
- c. **CAMPIONATI:** Attività agonistiche rientranti nelle programmazioni del CONI del CIP, delle Federazioni, degli Enti di Promozione che prevedono l'utilizzo degli impianti sportivi secondo un predeterminato calendario;
- d. **MANIFESTAZIONI:**
 1. Sportive: gare, tornei, stage, dimostrazioni, saggi, ecc.
 2. Diverse: Spettacoli ed attività culturali, sociali, turistiche in genere

Con il medesimo provvedimento possono essere previste forme di riduzione\esenzione in funzione delle esigenze di promozione e valorizzazione della pratica sportiva. Possono altresì essere previste agevolazioni in favore di associazioni che assumano a proprio carico servizi attinenti l'apertura\chiusura, custodia, pulizia e similari.

Le tariffe previste per l'utilizzo da parte di soggetti privati devono essere corrisposte anticipatamente rispetto alla fruizione dell'impianto dietro rilascio di apposito documento comprovante l'avvenuto pagamento.

Possono essere previste modalità diversificate e semplificate per tutte le attività di carattere continuativo (stagionale non inferiore a mesi tre) secondo le modalità stabilite con atto del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Sport.

Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi la tariffa per l'uso, approvata dalla Giunta Comunale, dovuta dall'utente, è pagata al concessionario della gestione;

Le Società o gli Enti che non siano in regola con il pagamento delle tariffe sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione.

ART.7 – RESPONSABILITA' E GARANZIE

L'utilizzo degli impianti sportivi comporta l'assunzione a carico della Associazione che ne fruisce della piena, diretta ed esclusiva responsabilità sia per l'incolumità fisica degli istruttori, degli atleti e loro accompagnatori, sia per danni causati alla struttura, agli impianti o a terzi. A tale scopo può essere richiesta la stipula di apposita polizza assicurativa presso una Compagnia iscritta all'Albo Nazionale (ANIA), per il massimale stabilito nell'atto della concessione. La polizza deve prevedere che gli utenti dell'impianto siano considerati terzi tra loro.

Il concessionario deve, inoltre, rilasciare apposita dichiarazione nella quale indichi che, nel caso in cui eventuali danni fossero risarciti parzialmente, o non lo fossero, rimarrà a suo esclusivo carico l'onere del risarcimento e la responsabilità verso terzi.

E' inoltre a carico del concessionario l'ottenimento delle autorizzazioni, licenze ed ogni altro atto amministrativo tale da consentire l'uso dell'impianto ai sensi di legge e lo svolgimento delle specifiche attività per le quali è stato richiesto.

Il concessionario di impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale deve garantire con apposita polizza fidejussoria o altro mezzo analogo, la corresponsione dei canoni dovuti all'amministrazione comunale. Analoghe garanzie possono essere previste per il rimborso di spese per utenze o altri oneri a carico dei concessionari.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI D'USO.

ART. 8 - CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, anche ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti, per la promozione della pratica sportiva e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa. Ai fini della concessione, le attività considerate possono avere carattere:

- a) continuativo, quando svolte senza interruzione per un periodo non inferiore ad un mese;
- b) temporaneo, negli altri casi.

Una specifica programmazione e concessione in uso di tutti gli impianti sportivi cittadini può essere disposta per:

- a) per allenamenti e per lo svolgimento di campionati nazionali, regionali, locali e minori, di gare e manifestazioni ufficiali secondo i calendari prefissati;
- b) per attività didattico-sportive e di avviamento allo sport;

ART. 9- MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti, in via continuativa, sono tenuti a presentare la domanda in carta intestata dell'associazione nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.

La domanda va presentata entro il 30 giugno per la stagione sportiva successiva.

La Giunta definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il dirigente competente, tenendo conto delle seguenti priorità:

- Società aventi sede nel comune dove è ubicato l'impianto sportivo;
- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili.
- organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale e locale relativamente agli sport di squadra
- società che svolgano attività a livello giovanile, C.A.S. (Centri di Avviamento allo Sport autorizzati dal CONI), partecipazione a campionati giovanili.
- Criterio storico riferito all'anzianità di iscrizione alle federazioni riconosciute dal CONI, Enti di Promozione riconosciuti dal CONI, Leghe Dilettantistiche o professionistiche sportiva svolgenti attività sportiva e di promozione dello sport nell'impianto sportivo.
- Società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani nonché attività nel campo del recupero dei minori, integrazione sociale e attività educativa attraverso lo sport.
- Società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;

- Regolarità nei pagamenti delle tariffe d'uso.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto nel caso di palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, è redatto un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, potranno essere stabiliti limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione degli impianti sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive, e che, a parità di condizione partecipano ai campionati di categoria superiore.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 10 - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica, anche con l'ausilio dei gestori.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli assegnatari dovranno inoltrare, l'elenco completo dei tesserati regolarmente iscritti e assicurati.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

A tal fine gli utenti sono tenuti a:

- a) sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità a firma del Presidente/Legale Rappresentante;

- b) essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
- e) Garantire la presenza di presidi medico-sanitari durante le manifestazioni sportive;
- d) Assicurare la presenza di personale qualificato in possesso di brevetto per l'uso **di defibrillatori di cui dovrà garantirne** il possesso ove non disponibile presso l'impianto;

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

La A. C. non risponde di eventuali ammanchi/furti lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza la preventiva autorizzazione dal parte del Responsabile dei Servizi Sportivi;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

ART. 11 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti dal lunedì al venerdì per allenamenti ed attività sportive nonché per eventuali gare di campionato.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta può essere a carattere stagionale (in conformità con le attività federali) o temporanea (mensile).

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato anticipatamente dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART. 13 - RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 14 - SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A. C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

ART. 15 – REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.10, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 16 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata e purchè non rechino danno alla struttura ed ai relativi impianti.

La concessione degli impianti per tali finalità è soggetta al pagamento di tariffe stabilite dalla giunta comunale, nonché alla presentazione di idonee garanzie per il risarcimento di ogni eventuale danno. La responsabilità degli eventi, come l'acquisizione di ogni autorizzazione di legge, la gestione della sicurezza e di ogni altro aspetto organizzativo, farà capo esclusivamente all'organizzatore, escluso ogni coinvolgimento dell'a.c.

ART. 17 - CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Resta a carico di coloro che hanno ottenuto la concessione per manifestazioni extrasportive ogni adempimento riguardante la documentazione di legge relativa al T.U.L.P.S. e la certificazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo.

La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'ufficio tecnico comunale.

TITOLO IV CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 18 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 (TITOLO V).

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale. L'amministrazione comunale riconosce e promuove il ruolo di enti ed associazioni sportive nella gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale, individuando tale modalità come quella che idonea a coniugare l'economicità di gestione con l'efficacia del servizio.

ART. 19 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

La Giunta Comunale individua con proprio atto gli impianti di cui affidare la gestione e ne definisce le condizioni giuridiche ed economiche. L'atto di Giunta deve individuare inoltre la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune)

La durata della concessione è, di norma, limitata alla durata della stagione agonistica e può essere rinnovata annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 5, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 9 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese ed autorizzate preventivamente dall'Ente, da parte dei concessionari. A garanzia della corretta esecuzione della gestione, il concessionario dovrà rilasciare apposita cauzione in conformità con le norme vigenti in materia.

Per l'eventuale rinnovo della concessione l'A. C. terrà conto delle migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

La concessione è rilasciata dietro pagamento di un canone ricognitorio, comprensivo della concessione gratuita al concessionario della pubblicità negli spazi interni all'impianto e dell'utilizzo di eventuali spazi adibiti a bar o punti di ristoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 66, della Legge n. 549/95 e successive modifiche ed integrazioni, e alla Legge della Regione Puglia del 4 dicembre 2006, n. 33, avente ad oggetto: *"Norme per lo sviluppo dello sport per tutti"*.

L'individuazione del concessionario avviene sulla base di procedure comparative e di evidenza pubblica tra Associazioni e Società sportive dilettantistiche del C.O.N.I., di cui al D. Lgs. n. 242/99, all'art. 90 della Legge n. 289/2002, alla Legge n. 186/2004 e alla Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 349/2009.

Nella formazione delle graduatorie per l'affidamento degli impianti sportivi dovrà tenersi conto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della L. R. n. 33/2006, dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

- 1) Rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo dell'impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso applicabili;
- 2) Esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive;
- 3) Qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- 4) Livello di attività svolta;
- 5) Attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- 6) Anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento;
- 7) Numero di tesserati per attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della concessione.

Le tariffe di utilizzo degli impianti concessi in gestione a terzi saranno quelle stabilite nel tariffario predisposto dagli uffici competenti ed approvato dalla Giunta Comunale.

Le concessioni di cui al presente articolo dovranno prevedere:

- a) L'introduzione di indicatori di efficienza gestionale;
- b) La riserva per gli usi scolastici;
- c) La riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo il presente Regolamento;
- d) La riserva per attività sociali promosse dal Comune di Bisceglie
- e) L'obbligo da parte del concessionario di comunicare al Comune eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti;
- f) Il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze, dei consumi e di ogni onere gestionale;
- g) Gli specifici oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario;
- h) La facoltà di recesso, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ovvero di mutamento della scelta delle modalità di gestione dell'impianto, ovvero di sopravvenute disposizioni che rendano l'affidamento non più coerente con le disposizioni legislative o regolamentari

La Giunta Comunale definisce con deliberazione apposito indirizzo propedeutico alla procedura di evidenza pubblica, in ordine:

- a) L'indicazione degli oneri gestionali e di manutenzione ordinaria;
- b) Gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) L'entità del canone ricognitorio;
- d) La durata della concessione, eventualmente rinnovabile annualmente fino ad un massimo di anni cinque, previa verifica della convenienza economica e del pubblico interesse.
- e) le garanzie che dovranno essere prestate in merito alla regolarità della gestione ed alla tutela degli impianti affidati.

Al fine di assicurare la continuità e regolarità di fruizione degli impianti, in caso di scadenza di precedenti affidamenti, nelle more dello svolgimento delle procedure comparative, ovvero in fase di avvio della gestione, potranno essere disposti affidamenti in via sperimentale, di durata non eccedente un anno, in favore di associazioni o società direttamente impegnate nella pratica sportiva cui l'impianto è destinato in via prevalente

ART. 20 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle Scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

ART. 21 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 22 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 19 e 20 sono revocate dalla A. C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto.

In ogni altro caso di gravi o reiterate violazioni delle condizioni di affidamento o che possano compromettere l'uso degli impianti.

ART. 23- CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 24 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito, nei limiti delle disponibilità orarie, nei seguenti casi:

- alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana;
- alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi;
- alle Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico);
- alle associazioni di volontariato che si occupano di attività motorio-sportive in favore di soggetti diversamente abili o di minori segnalati dal S.S.P.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

Il Dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, provvede a disporre la concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente nell'apposito registro dei beneficiari.

ART. 25 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla Legge Regione Puglia n.33 del 04/12/2006;
- all'art. 90 comma 25, L. n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- al T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 5 17/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
 - alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. il presente Regolamento, approvato formalmente con Delibera di Consiglio Comunale, entra in vigore al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le precedenti disposizioni incompatibili con quelle contenute nello stesso, si intendono abrogate.